



FOSSATI STUDIO
COMMERCIALE
COMMERCIALE

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Pronte le istruzioni operative per fruire del bonus bebè

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la **circ. 8.5.2015 n. 93, l'INPS** ha fornito **il riepilogo della disciplina e le istruzioni operative per poter beneficiare dell'assegno a sostegno natalità** (c.d. "bonus bebè") previsto dall'art. 1 co. 125 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e attuato dal DPCM 27.2.2015. In sintesi, il provvedimento **prevede l'erogazione**, da parte dell'INPS, **di un assegno di importo annuo pari a 960 euro** (80 euro mensili), **non imponibile ai fini fiscali**, da corrispondere al **genitore richiedente fino al terzo anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia del minore adottato**. Destinatari del bonus in argomento possono essere i **cittadini italiani e comunitari, nonché i cittadini extracomunitari** con permesso di soggiorno UE di lungo periodo ex art. 9 del DLgs. 25.7.1998 n. 286. Inoltre, ai fini della fruizione, è **necessario che il nucleo familiare** di appartenenza del genitore richiedente **sia in una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore ai 25.000 euro. Se il valore ISEE non è superiore a 7.000 euro annui, l'importo del bonus è raddoppiato (1.920 euro). La domanda va presentata all'Inps, entro 90 giorni dalla nascita** del bebè o dall'ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo, **dal genitore convivente con il figlio**. In via transitoria, **per le nascite o adozioni avvenute tra il 1 gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile** (quindi c'è tempo fino al 27 luglio 2015). **Per le domande presentate oltre i 90 giorni l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda**. Operativamente, **la domanda dovrà essere inoltrata all'INPS con modalità esclusivamente telematiche**, seguendo il percorso web sul sito www.inps.it: *i)* Servizi per il cittadino; *ii)* Autenticazione con PIN; *iii)* Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito; *iv)*

Assegno di natalità - Bonus bebè. Resta comunque **ferma la possibilità di contattare il Contact Center Integrato o di recarsi presso un patronato**. Una volta presentata l'istanza, **il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà consultabile accedendo alla sezione web "Consultazione domande"**.

Premessa

La **legge n. 190 del 23.12.2014** ha introdotto una **nuova misura di sostegno del reddito** **dedita ad incentivare la natalità attraverso un aiuto economico, strettamente correlato all'indicatore ISEE del nucleo familiare** (da cui dipende, peraltro, l'importo mensile dell'agevolazione, che sarà erogata direttamente dall'INPS). Secondo quanto previsto dal comma 125 della legge di stabilità per il 2015, *"al fine di incentivare la natalità [...]per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno [...] è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, [...] a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) [...]. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, [...] non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno [...] è raddoppiato"*.

OSSERVA

Il nuovo incentivo **può essere riconosciuto cumulativamente assieme ai seguenti emolumenti:**

- **assegno di maternità a carico dello Stato** (art. 75, D.Lgs. n. 151/2001) destinato ai lavoratori **atipici o discontinui** – **assegno di maternità a carico dei Comuni** (art. 74, D.Lgs. n. 151/2001) destinato ai genitori non lavoratori;
- **contributo una tantum previsto in alcune Regioni** (Toscana, Piemonte, Lombardia, Sicilia ecc...);
- **misure eventualmente previste dagli enti bilaterali in favore dei genitori lavoratori, laddove applicabili.**

Recentemente è stata pubblicata la **circ. 8.5.2015 n. 93**, tramite la quale l'INPS ha fornito **il riepilogo della disciplina e le istruzioni operative per poter beneficiare dell'assegno a sostegno natalità** (c.d. "bonus bebè") previsto dall'art. 1 co. 125 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e attuato dal DPCM 27.2.2015.

Chi può accedere all'assegno in argomento?

Possono accedere al bonus in argomento:

- i **cittadini italiani**;
- i **cittadini di uno stato membro UE**;
- i **cittadini extracomunitari con soggiorno UE di lungo periodo**.

Beneficiari del bonus

Cittadini italiani

Cittadini di uno stato membro UE

Cittadini extracomunitari con soggiorno UE di lungo periodo

OSSERVA

Nella circolare dell'INPS viene precisato che:

- sono equiparati ai cittadini italiani, i **cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria**;
- per beneficiare del bonus è necessario che i richiedenti l'assegno **abbiano la residenza in Italia e convivano con il figlio per il quale spetta l'assegno** (più nello specifico, il figlio ed il genitore richiedente, **devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune**).

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Per accedere all'incentivo, i predetti soggetti - al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio - **devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui**: nel caso in cui **l'indicatore della situazione economica equivalente sia superiore a tale somma, i genitori non possono accedere alla nuova misura introdotta dalla legge di stabilità.**

OSSERVA

Relativamente all'ISEE, si segnala che **l'istituto è stato profondamente modificato nel corso del 2014**. In estrema sintesi, **l'ISEE è determinato dalla somma delle componenti reddituali e di una quota pari al 20% di quelli patrimoniali nell'interno nucleo familiare e mediante la successiva applicazione dei parametri di equivalenza diversificati a seconda della composizione del nucleo familiare**. Gli elementi a cui si fa riferimento per la determinazione dell'indicatore sono gli **elementi reddituali al secondo anno precedente e gli elementi patrimoniali all'anno precedente**.

In riferimento all'**importo dell'agevolazione** si deve segnalare che **questa varia a seconda del valore dell'indicatore ISEE ed**, in particolare, **se questo raggiunge l'importo di 7.000 oppure supera tale soglia** (fino al raggiungimento dei 25.000, che come detto rappresenta il tetto massimo agevolabile). Più nello specifico:

- per i **richiedenti con ISEE fino a 7.000**, l'**importo mensile dell'agevolazione spettante è pari a 160 euro al mese** (1.920 euro annuali);
- per i **richiedenti con ISEE compreso tra 7.000,01 e 25.000**, l'**importo mensile dell'agevolazione spettante è pari a 80 euro al mese** (960 euro annuali)

Valore dell'indicatore ISEE	Ammontare annuo del BONUS	Ammontare mensile del BONUS
Nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui	L'importo annuo dell'assegno è pari a 1.920 euro per figlio	L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 160 euro.
Nuclei in possesso di ISEE superiore a 7.000,00 euro annui , ma non superiore ad euro 25.000,00	L'assegno è fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio	L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro.

OSSERVA

Si deve segnalare che l'**erogazione** di tale agevolazione è **fiscalmente neutra**, pertanto **l'erogazione non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF**, ne deve essere **calcolata ai fini della determinazione del reddito complessivo per il "bonus 80 euro"**.

Nella citata circolare, l'INPS precisa che per poter richiedere **l'assegno in argomento**:

- **è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica** (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013.
- **nel nucleo familiare** indicato nella predetta D.S.U. **sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo**;
- **non devono essere utilizzate le D.S.U presentate nel 2014**, atteso che in base alla vigente normativa dell'ISEE, il **termine di validità di ogni D.S.U scade il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione.**

ESEMPIO

Nascita o **ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015.**

- ✓ Domanda di assegno con D.S.U. **presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016;**
- ✓ presentazione della **nuova D.S.U. dal 15 al 31 gennaio 2016:**

Il pagamento mensile dell'assegno, qualora il requisito dell'ISEE **si mantenga entro la soglia di 25.000 euro, prosegue a febbraio 2016 senza soluzione di continuità.**

ESEMPIO

Nascita o **ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015.**

- ✓ Domanda di assegno con D.S.U. **presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016;**
- ✓ presentazione **della nuova DSU il 20 marzo 2016.**

Il pagamento mensile dell'assegno è **sospeso per i mesi di febbraio e marzo 2016.** Ad aprile 2016, se **il requisito dell'ISEE si è mantenuto entro la soglia di 25.000 euro, riprende il pagamento dell'assegno con accredito anche delle mensilità sospese** (febbraio e marzo 2016).

Decorrenza

L'agevolazione viene riconosciuta per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2015 al 31.12.2017, per un periodo di **36 mesi** (quindi, fino al terzo anno del figlio oppure fino al terzo anno dall'inserimento nella famiglia del figlio adottivo).

L'agevolazione, pertanto, viene riconosciuta anche nel periodo successivo al 31.12.2017, sempre che si riferisca ad eventi di nascita ed agevolazioni fino al 31.12.2017 (ad esempio, per un evento di nascita di dicembre 2017 l'incentivo spetta fino al mese di novembre 2020).

Relativamente ai **figli adottati tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017,** la circolare dell'INPS precisa che:

- ai fini dell'individuazione della data di ingresso del figlio nel nucleo familiare, **occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva;**
- l'assegno **spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.**

OSSERVA

In via transitoria, **nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017**, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, **l'assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.**

Termini di presentazione della domanda

Il genitore, avente i requisiti di legge, **presenta la domanda di assegno**, una sola volta, per ciascun **figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo nel triennio 2015-2017.**

OSSERVA

Sebbene il bonus **abbia una durata triennale, sarà sufficiente richiederlo solo il primo anno**, mentre per **il secondo e il terzo sarà sufficiente rinnovare l'ISEE, ovvero sarà necessario soltanto presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica.**

Si specificano di seguito:

- i **soggetti legittimati** a presentare la domanda di assegno;
- le **ipotesi di eventuale presentazione di una nuova domanda** riferita allo stesso minore;
- **termini di decorrenza dell'assegno.**

Caso particolare	Soggetto legittimato a presentare la domanda e termini di presentazione	Decorrenza dell'assegno
Figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo	La domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo	L'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
Figlio affidato in via esclusiva all'altro genitore, o adottato solo dall'altro genitore	Il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziario di affidamento o di adozione.	L'assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
Provvedimento di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del	L'altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice.	L'assegno spetta al genitore che ha presentato la nuova domanda a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del

genitore che ha ottenuto il beneficio		provvedimento giudiziario.
Minore affidato temporaneamente e ad una famiglia o persona singola	La domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare	L'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).
Rinuncia al beneficio a favore dell'altro genitore	Il genitore può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa	L'erogazione dell'assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa.
Decesso del genitore richiedente	Il genitore superstite fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.	L'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore convivente col figlio.

OSSERVA

In tutti i suddetti casi, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, **l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.**

È previsto altresì un **periodo transitorio** per **le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M.**: considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, i **termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M., avvenuta in data 27 aprile 2015.**

OSSERVA

Per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015), pertanto, **il termine di 90 giorni**, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, **coincide con il 27 luglio 2015.** Resta fermo che, per tali eventi, **le**

domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; **in tale caso l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.**

È bene, dunque, rimarcare che, nel caso in cui la domanda sia presentata **oltre i predetti termini**, **l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda**. Pertanto, nel caso in cui **la domanda verrà presentata:**

→ **entro il termine di 90 giorni dalla nascita del figlio**, oppure entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto attuativo (ovvero entro il 24 luglio 2015), **non si perderà alcuna mensilità;**

ESEMPIO

Bambino nato **il 31 gennaio 2016** (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio 2019):

- ✓ **i 36 mesi** si computano dal mese di nascita, quindi **vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018;**
- ✓ **se la domanda è presentata nei termini** (cioè entro 90 giorni dalla nascita), **l'assegno è corrisposto per tutti i 36 mesi.**

→ **oltre i predetti termini**, le mensilità maturate (e non godute) saranno perse e **l'assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda**

ESEMPIO

Bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio 2019)

- ✓ **i 36 mesi** si computano dal mese di nascita, quindi **vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018;**
- ✓ **se la domanda è presentata oltre i termini di legge** (cioè oltre 90 giorni dalla nascita, es. 20 luglio 2016), **l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda ed è quindi corrisposto da luglio 2016 a dicembre 2018** (per 30 mensilità).

Quindi, nell'esempio, **la tardività della domanda ha comportato la perdita del beneficio per 6 mensilità** (da gennaio 2016 a giugno 2016).

Modalità di pagamento dell'assegno

L'INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell'ISEE, **secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda**. Il pagamento mensile dell'assegno **è effettuato dall'Istituto direttamente al richiedente**. Se la

domanda è **stata presentata nei termini di legge** (entro i 90 giorni), il **primo pagamento comprende l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.**

ESEMPIO

Bambino nato il **31 agosto 2015**

- ✓ domanda presentata **ad ottobre 2015**;
- ✓ il **primo pagamento** – che, nell'esempio, è effettuato a novembre 2015 - **comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015.**

ESEMPIO

Bambino nato il 1° **ottobre 2016** (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre 2019)

- ➔ ISEE inferiore a 7.000 euro;
- ➔ assegno annuo **pari ad euro 1.920** (quota mensile pari ad 160 euro);
- ➔ **domanda presentata nei termini**;
- ➔ **l'assegno**, in presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per **tre mensilità nel 2016** (da ottobre a dicembre 2016), **per 12 mensilità nel 2017**, per **12 mensilità nel 2018**, per **9 mensilità nel 2019** (da gennaio a settembre 2019).

Decadenza dell'agevolazione

È prevista la decadenza **dall'assegno qualora il nucleo familiare presenti**, successivamente all'accesso del beneficio, **un ISEE in corso di validità superiore a 25.000 euro annui**, ma non solo. **Sussistono altresì altre cause di decadenza dal bonus** e più precisamente:

Altre cause di decadenza

Decesso del figlio

Revoca dell'adozione

Decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale

Affidamento del figlio a terzi

Affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda

Al ricorrere di una delle suddette cause di decadenza, **l'INPS interromperà l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo in cui tale causa si è verificata.** Nella citata circolare INPS è precisato che **il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato** e comunque entro 30 giorni, il **verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate**, al fine di evitare **il generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte dell'Istituto.**

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento dell'assegno **deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica** mediante **una delle seguenti modalità**:

- **WEB** - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- **Contact Center Integrato** - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- **Patronati**, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio d'invio delle domande **è disponibile attraverso il seguente percorso**:

-> *Servizi per il cittadino* -> *Autenticazione con PIN* -> *Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito* -> *Assegno di natalità – Bonus bebè*.

OSSERVA

Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile **un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line** (alla data ancora non disponibile).

Il soggetto richiedente è tenuto ad autocertificare nella domanda di richiesta **la sussistenza dei requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno**, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione. In particolare:

- i **cittadini extracomunitari**, in possesso del permesso di soggiorno UE oppure in possesso del permesso di soggiorno per asilo politico, **autocertificano il possesso di tali titoli inserendone gli estremi nella domanda telematica**;
- riguardo ai **provvedimenti giudiziari** (quali, ad esempio, ordinanza di affidamento preadottivo, provvedimento giudiziario di affidamento esclusivo o di affidamento temporaneo), **è necessario che il richiedente**, ove non abbia allegato il provvedimento alla domanda, abbreviando in tal maniera i tempi di definizione del procedimento amministrativo, **indichi il Tribunale che lo ha emanato e gli elementi che ne consentano il reperimento** (la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).

OSSERVA

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> *Servizi per il cittadino* -> *Autenticazione con PIN* -> *Invio domande di prestazioni a*

sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.

Si rammenta, infine, che, **come previsto dalla clausola di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità, sarà effettuato un monitoraggio mensile della spesa legata al bonus**. A fronte di tre mesi consecutivi di sfioramento della soglia prevista oltre il 10% **potrebbe scattare la sospensione delle domande** in attesa **della revisione dell'importo dell'assegno oppure delle soglie di accesso legate all'ISEE**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti